

Si avvisa la Gentile clientela che, a decorrere dal **1° marzo 2010**, entra in vigore il **Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010**, che recepisce in Italia la Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE (Payment Services Directive), nota come "PSD".

La PSD – nel tentativo di uniformare su scala europea i servizi di pagamento garantendo maggiore velocità, sicurezza e trasparenza – trova applicazione con riferimento ai principali strumenti di pagamento (bonifici, RID, Ri.Ba, carte di pagamento in genere, bollettini bancari, ecc.) **in ambito nazionale o disposti da/verso Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in euro o in altre divise dei citati Paesi. Sono invece esclusi i servizi che si basano su titoli cartacei** (assegni, effetti cambiari, vaglia, traveller's cheque, ecc.).

I servizi di pagamento che **già dal 1° Marzo 2010 sono interessati dalla nuova normativa sono i bonifici e le carte di pagamento (bancomat, carta di credito e carte prepagate).**

Diversamente, invece, le novità relative all'operatività connessa agli Incassi Commerciali (Ri.Ba, RID, Mav, Bollettini Bancari, ecc.) entreranno in vigore entro il 5 luglio 2010, non appena saranno definite nel dettaglio le procedure e gli accordi interbancari sul tema. Sarà nostra cura pertanto fornire quanto prima alla clientela informazioni di maggiore dettaglio.

Le riassumiamo quindi le principali novità che interessano tutta la clientela a partire dal 1° marzo 2010 :

INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI E RICEVUTI

La PSD impone alle Banche obblighi di trasparenza durante tutta l'esecuzione dell'operazione di pagamento: sia nella fase precedente all'operazione sia in quella successiva; il cliente viene informato dalla Banca su tutti i dettagli relativi all'operazione (data valuta di addebito e di accredito, spese, ecc). Pertanto, il cliente può richiedere, con cadenza mensile, la stampa gratuita della lista dei movimenti presso la Filiale di riferimento.

BONIFICI

IBAN obbligatorio e abolizione delle vecchie coordinate bancarie: i pagamenti devono essere eseguiti in conformità all'identificativo unico di conto che per i bonifici è il codice IBAN. Pertanto, non è più possibile eseguire bonifici nazionali sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie.

E' importante quindi che chi effettua un pagamento conosca e fornisca l'esatto IBAN del beneficiario ponendo la massima attenzione nell'indicazione dello stesso ai propri debitori.

Tempi di esecuzione: i bonifici rientranti nell'ambito di applicazione della normativa hanno tempi certi di esecuzione; in particolare - se denominati in Euro – possono essere eseguiti entro una giornata operativa. Fino al 1° gennaio 2012 sarà possibile concordare contrattualmente un termine di esecuzione diverso, che non può comunque superare le tre giornate operative se il bonifico è disposto su canali telematici e le quattro giornate operative se il bonifico è disposto mediante ordine cartaceo.

Termini di ricezione (c.d. *cut off*): la PSD stabilisce il momento da cui far decorrere il calcolo dei tempi di esecuzione (data di ricezione). Tale data corrisponde al momento in cui il cliente dispone/consegna l'ordine di bonifico. La Banca ha stabilito come momenti limite della giornata operativa (cut off), oltre i quali gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva, i seguenti:

- ore 13,00 per gli ordini disposti tramite canali telematici - OnBank;
- ore 14,00 per gli ordini disposti tramite canali telematici – InBank;
- ore 13,30 per gli ordini di pagamento disposti con modalità cartacee.

Disponibilità dei fondi e data di valuta di accredito: per i bonifici in accredito la data di disponibilità dei fondi e la data valuta riconosciuta al beneficiario devono coincidere sempre con la data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca; in altre parole non sono più applicabili i c.d. "stacchi valuta" sugli importi ricevuti.

Valuta di addebito: per i bonifici in addebito, la data valuta coinciderà sempre con la data di addebito contabile.

Abolizione della data di valuta antergata: non è più possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta antergata rispetto alla data di disposizione dell'ordine (prassi della cosiddetta valuta "antergata"). In altre parole, le Banche non hanno più la possibilità di anticipare la data valuta del beneficiario; al massimo possono, su richiesta, far sì che il beneficiario ottenga la stessa data valuta del giorno della disposizione, attraverso la predisposizione di un bonifico urgente da eseguire nella stessa giornata operativa in cui viene preso in carico l'ordine, ma con maggiori oneri economici per il pagatore.

Abolizione della data valuta fissa per il beneficiario: viene abolita la data valuta fissa per il beneficiario. Pertanto, per garantire una ben precisa data valuta al beneficiario, considerati i tempi certi per l'esecuzione dell'ordine di pagamento, il pagatore può concordare con la Banca alternativamente:

- la data di esecuzione del bonifico, ossia la data in cui sarà eseguito il bonifico addebitando il conto dell'ordinante;
- la data valuta della Banca del beneficiario, ossia la data in cui viene accreditata la Banca del beneficiario ed entro la quale quest'ultima garantirà la messa a disposizione dei fondi.

Nel calcolo dei termini si dovrà, inoltre, tenere conto di eventuali giornate non operative indicate nei fogli informativi.

Ad esempio, ipotizzando che un cliente abbia concordato con la Banca tempi di esecuzione pari a due giorni operativi successivi alla data di ricezione dell'ordine, qualora il cliente stesso intendesse disporre un termine per l'accredito al beneficiario nel giorno 27 del mese di riferimento, dovrà indicare quale "data di esecuzione richiesta" il giorno 25 oppure quale "data valuta banca beneficiario" il giorno 27, avendo però cura di disporre il pagamento al massimo entro il 25 del mese di riferimento.

Pertanto, ogni cliente (rientrante nella categoria delle imprese o microimprese) dovrà valutare le tipologie di pagamento utilizzate (pagamento fornitori, pagamento stipendi, ecc.) e quindi verificare se gli attuali tempi di preparazione, autorizzazione e trasmissione degli ordini siano coerenti con le esigenze di puntualità di accredito ai beneficiari.

CARTE DI PAGAMENTO

Con le nuove regole il cliente avrà maggiore tutela per contestare operazioni non autorizzate effettuate mediante la carta di pagamento: infatti, dal momento dell'addebito, il cliente (rientrante nella categoria dei consumatori o delle microimprese) può disconoscere un'operazione fino a 13 mesi dall'addebito. Tale disposizione non è derogabile, salvo per i clienti che non rientrano nelle predette categorie dei consumatori o delle microimprese.

Il personale della Banca rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

Banca S.Biagio del Veneto Orientale
di Cesaro, Fossalta di Portogruaro e Pertegada
Banca di Credito Cooperativo S.c.

*** *Legenda*

<i>consumatore</i>	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
<i>micro-impresa</i>	<i>L'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro</i>
<i>impresa</i>	<i>L'impresa che non rientra nella categoria della micro impresa</i>